



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE TEORICHE E APPLICATE

*Emanato con Decreto Rettorale 3 ottobre 2013, n.1198
Ultime modifiche emanate con Decreto Rettorale ..., n. ...
Entrato in vigore il ...*



DIPARTIMENTO DI SCIENZE TEORICHE E APPLICATE
Via J.H. Dunant, 3 – 21100 Varese (VA)- Italia
Tel. +39 0332-421386
Email: direttore.dista@uninsubria.it - PEC: dista@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

Piano Blu
Uff. 087.0



**REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE
TEORICHE E APPLICATE**

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione	3
Art. 2 - Struttura	3
Art. 3 - Finalità.....	3
Art. 4 - Composizione del Dipartimento	4
Art. 5 - Organi del Dipartimento.....	4
Art. 6 - Direttore	4
Art. 7 - Consiglio di Dipartimento – composizione.....	5
Art. 8 - Consiglio di Dipartimento – funzionamento.....	5
Art. 9 - Consiglio di Dipartimento – attribuzioni	7
Art. 10 - Commissione paritetica docenti – studenti.....	9
Art. 11 - Sezioni.....	10
Art. 12 - Giunta	11
Art. 13 - Funzioni della Giunta.....	11
Art. 14 - Consiglio di Corso	12
Art. 15 - Presidente di Consiglio di Corso	12
Art. 16 - Consiglio di Corso. Funzioni	13
Art. 17 - Consiglio di Corso - funzionamento.....	13
Art. 18 - Trattamento dei dati personali	14
Art. 19 - Norme finali e transitorie.....	14



Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento determina l'organizzazione del Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate (DiSTA) dell'Università degli Studi dell'Insubria (in seguito definito "Dipartimento"), istituito con Decreto Rettorale n. 723 del 10/06/2011, con la denominazione Dipartimento di Scienze Biomediche, Informatiche e della Comunicazione, poi modificata in Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate, a decorrere dal 26/01/2012, con Decreto Rettorale repertorio n. 104/2012 del 26/01/2012, ai sensi dello Statuto, del Regolamento Generale, del Regolamento Didattico di Ateneo e della normativa vigente.
2. Il presente Regolamento si applica a tutte le articolazioni organizzative del Dipartimento, ivi comprese quelle dei Corsi di Studio dei quali il Dipartimento è struttura didattica referente principale.
3. I settori scientifico-disciplinari che fanno capo al Dipartimento sono indicati nel decreto istitutivo e sue successive modifiche.

Art. 2 - Struttura

1. Il Dipartimento ha la propria sede in:
 - a. Varese – via Ottorino Rossi, 9 – Padiglione "Rossi" (sede amministrativa)
 - b. Varese – via J.H. Dunant, 3 - (sede operativa)
 - c. Como – via Oriani, 6 (sede operativa)
2. L'organizzazione del Dipartimento per le attività amministrative, contabili, gestionali e di supporto alla didattica è definita mediante decreti del Direttore Generale.

Art. 3 - Finalità

1. L'attività del Dipartimento è rivolta alla ricerca scientifica e alle attività formative nell'ambito delle conoscenze ambientali, informatiche, linguistiche e umanistiche, anche al fine di favorire e stabilire lo sviluppo di metodologie omogenee, nuove forme di interazione disciplinare e un costante dialogo tra le culture.
2. In particolare il Dipartimento svolge le seguenti funzioni:
 - a. promuove e coordina l'attività di ricerca del personale afferente, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo ricercatore;
 - b. persegue gli obiettivi dello sviluppo e della divulgazione delle conoscenze della cultura scientifica, anche su un piano interdisciplinare, nonché della formazione di professionisti e di ricercatori in grado di rispondere alle esigenze scientifiche e tecnologiche della società.
 - c. organizza e coordina le attività didattiche di competenza nei corsi di studio (in collaborazione con i Consigli di Corso) e nella formazione post-laurea, assicurandone il corretto svolgimento e favorendo tutte le iniziative, anche attraverso la sperimentazione, che possono portare ad un incremento qualitativo e quantitativo dell'offerta didattica.
 - d. organizza le strutture per la ricerca e ne progetta lo sviluppo, in relazione ai programmi di ricerca istituzionali e alle attività di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione, anche in collegamento con altri Dipartimenti o Enti di Ricerca interessati;
 - e. dispone delle risorse assegnate e cura il loro efficiente utilizzo, nel rispetto dei criteri stabiliti dagli organi di governo dell'Ateneo;
 - f. stimola le collaborazioni di ricerca interne ed esterne, anche favorendo aggregazioni in "Unità di Ricerca";
 - g. organizza, anche in concorso con altri Dipartimenti e strutture interne o esterne all'Ateneo, le attività di corsi per il conseguimento del Dottorato di Ricerca;



- h. collabora con gli Enti interessati alla realizzazione dei programmi di insegnamento per la qualificazione e riqualificazione professionale, per la formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e per l'educazione permanente.
 - i. contribuisce ai processi di assicurazione della qualità nell'organizzazione della didattica e della ricerca, in particolare nei Corsi di Studio e nei Dottorati di Ricerca.
3. Il Dipartimento è un'unità di gestione.

Art. 4 - Composizione del Dipartimento

1. Il Dipartimento è composto dal personale tecnico-amministrativo ad esso assegnato e dal personale docente che vi afferisce anche a tempo determinato.
2. Possono operare nel Dipartimento studenti, contrattisti di ricerca, borsisti, collaboratori esterni e personale di altre amministrazioni, che partecipano alle attività di ricerca e didattiche che si svolgono nelle sedi del Dipartimento. Il personale esterno all'Università ammesso a frequentare le strutture del Dipartimento deve essere coperto da assicurazione per infortuni e responsabilità civile.

Art. 5 - Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
 - a. il Direttore
 - b. il Consiglio
 - c. la Commissione paritetica docenti-studenti
2. In considerazione della complessità delle tematiche culturali e scientifiche di competenza, il Dipartimento istituisce:
 - a. la Giunta, con il compito di coadiuvare il Direttore nelle sue funzioni e di coordinare il lavoro istruttorio per le sedute di Consiglio;
 - b. i Consigli di Corso, con funzioni di programmazione e attribuzioni esecutive sulla organizzazione didattica dei rispettivi Corsi di Studio;
 - c. la Commissione Ricerca e Valorizzazione della Conoscenza, con compiti di organizzazione e di monitoraggio della qualità dei processi di gestione delle attività di ricerca e di valorizzazione della conoscenza;
 - d. la Commissione Didattica, con compiti di coordinamento delle attività didattiche e di assicurazione della qualità dei Corsi di Studio.
3. Il Dipartimento può inoltre istituire Commissioni di lavoro - con funzioni e compiti istruttori, di programmazione, operativi o esecutivi - su specifica delega del Consiglio.

Art. 6 - Direttore

1. Il Direttore è eletto con le modalità previste dallo Statuto di Ateneo e svolge le funzioni che lo stesso gli assegna.
2. Il Direttore può nominare dei Delegati per specifici ambiti, senza oneri per il Bilancio d'Ateneo. Il provvedimento di nomina specifica analiticamente le funzioni e gli ambiti di competenza del Delegato.
3. Il Direttore può designare, tra i professori di ruolo del Dipartimento, un Direttore Vicario che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza temporanei e al quale può delegare, anche in via permanente, alcune delle proprie funzioni.
 - a. Il Direttore Vicario è nominato con decreto del Rettore.
 - b. Il Direttore può proporre al Rettore la revoca della nomina.



- c. In assenza del Direttore Vicario, le funzioni del Direttore, in caso di impedimento o assenza temporanei, vengono supplite dal professore di prima fascia con maggior anzianità in ruolo.
4. Al fine di istruire e finalizzare procedure specifiche degne di particolare attenzione, il Direttore, sentito il parere del Consiglio di Dipartimento, può nominare Commissioni di lavoro con specifici mandati, che concluderanno i loro lavori riferendone i risultati al Consiglio stesso nella prima seduta utile. Tali Commissioni Dipartimentali, il cui mandato e la cui composizione vengono definiti in sede di Consiglio, hanno funzioni solamente propositive, non deliberanti.
5. Oltre a quanto previsto dall'art. 37 dello Statuto, il Direttore in collaborazione con la Giunta di Dipartimento e giovandosi del lavoro istruttorio e propositivo dei Consigli di Corso e delle Sezioni, secondo le relative competenze più avanti specificate,
 - a. predisporre il piano strategico e può predisporre annualmente la proposta di suddivisione delle risorse destinate al reclutamento di personale docente, le richieste di finanziamenti e di assegnazione di personale tecnico-amministrativo, nonché di strutture adeguate alla realizzazione del piano strategico e allo svolgimento dell'attività didattica;
 - b. predisporre per ogni anno accademico la quantificazione delle risorse per lo svolgimento della didattica e per il funzionamento delle Sezioni;
 - c. nomina un responsabile per ogni servizio generale di Dipartimento e strumentazione comune;
 - d. può decidere in ordine all'impiego temporaneo del personale tecnico-amministrativo per compiti di supporto dell'attività didattica (anche su proposta dei Consigli di Corso) e di ricerca presso le Sezioni
 - e. vigila sull'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti ed esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dagli stessi

Art. 7 - Consiglio di Dipartimento – composizione

1. Il Consiglio di Dipartimento, ai sensi dell'art. 39 dello Statuto, è composto da:
 - a. professori e ricercatori di ruolo, anche in aspettativa per attività di studio e ricerca, e dai ricercatori a tempo determinato;
 - b. una rappresentanza elettiva pari al cinquanta per cento delle unità di personale tecnico-amministrativo assegnate al Dipartimento. All'interno di tale rappresentanza deve essere garantita l'elezione di almeno una unità di personale tecnico e una unità di personale amministrativo;
 - c. una rappresentanza degli studenti dei Corsi di Studio del Dipartimento pari almeno al quindici per cento dei professori e ricercatori, eletta tra gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, con mandato biennale, rinnovabile una sola volta;
 - d. un rappresentante tra gli iscritti a ciascun Corso di Dottorato attivato nel Dipartimento;
2. Il Responsabile Amministrativo del Dipartimento (RAD) partecipa alle sedute del Consiglio, con funzioni di segretario verbalizzante e senza diritto di voto. In caso di assenza e/o impedimento del RAD, le funzioni di segretario sono svolte dal funzionario più alto in grado in servizio presso il Dipartimento. Il Direttore viene inoltre coadiuvato dal Responsabile dell'Ufficio Didattico che pertanto può presenziare a tutte le fasi della seduta.
3. Il Direttore, anche su richiesta della Giunta, può invitare a partecipare al Consiglio altri soggetti, senza diritto di voto.

Art. 8 - Consiglio di Dipartimento – funzionamento



1. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce, di norma, una volta al mese. Le sedute sono programmate semestralmente tenendo conto del calendario delle sedute degli organi di governo e nel rispetto dei termini previsti per la presentazione delle pratiche.
2. Il Consiglio di Dipartimento è convocato, di norma, dal Direttore di Dipartimento con almeno cinque giorni lavorativi antecedenti la seduta. Entro tale data devono pervenire al Direttore tutte le richieste di inserire argomenti o documenti all'ordine del giorno. In caso di assenza e/o impedimento del Direttore il Consiglio è convocato dal Direttore Vicario.
3. In particolari casi di comprovata necessità ed urgenza la convocazione e/o l'integrazione dell'ordine del giorno può essere trasmessa, esclusivamente via posta elettronica, con almeno 24 ore di anticipo. Il Direttore è tenuto, inoltre, a convocare il Consiglio del Dipartimento qualora ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei componenti aventi diritto al voto o un Consiglio di Corso. La convocazione delle elezioni del Direttore spetta al Decano del Dipartimento.
4. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è trasmesso per posta elettronica. L'ordine del giorno viene, inoltre, pubblicato sul sito di Ateneo nelle pagine riservate al Dipartimento. Il materiale istruttorio di ciascuna seduta nonché i verbali approvati dovranno essere pubblicati sulla piattaforma e-learning con le stesse modalità operative previste per gli organi di governo.
5. Il Direttore presiede le sedute e adotta ogni iniziativa atta a garantire l'ordinato svolgimento dei lavori. In caso di sua assenza e/o impedimento, assume le funzioni di Presidente il Direttore Vicario.
6. Salvo diverse disposizioni di legge, il Consiglio è validamente costituito se è presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto. I docenti in congedo o in aspettativa devono essere convocati e, anche se assenti, devono sempre essere conteggiati nel quorum strutturale per la validità dell'adunanza. I componenti del Consiglio non possono in alcun caso farsi rappresentare.
7. Il Direttore fissa l'ordine del giorno di ciascuna seduta di norma, sentito il parere della Giunta di Dipartimento. Il Direttore è comunque tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno gli argomenti per i quali gli sia pervenuta una richiesta sottoscritta da almeno un sesto dei componenti del Consiglio o dalla metà della rappresentanza studentesca. Sono altresì inseriti obbligatoriamente nell'ordine del giorno gli argomenti per i quali sia stata avanzata richiesta da un Presidente di Consiglio di Corso o da un Coordinatore di Sezione.
8. Il Direttore presiede le riunioni attenendosi all'ordine del giorno, che può essere modificato e integrato soltanto con il consenso unanime dei membri del Consiglio. Le delibere prese su punti così inseriti all'Ordine del giorno vengono comunicate per posta elettronica a tutti i membri del Dipartimento prima che possano divenire operative e vengono sospese e soggette ad ulteriore ratifica se impugnate da un terzo dei membri del Consiglio di Dipartimento assenti alla riunione.
9. Gli atti e i documenti relativi ad argomenti di particolare rilevanza, per i quali è necessaria un'analisi preliminare alla seduta, sono posti a disposizione degli aventi diritto, per la consultazione, di norma contestualmente all'invio del relativo avviso di convocazione.
10. L'adunanza si svolge con le seguenti modalità:
 - a. Il Direttore, verificata la presenza del numero legale dichiara aperti i lavori; in caso contrario, trascorsi 15 minuti, in cui perduri la mancanza del numero legale, la seduta verrà rinviata in data da stabilirsi.
 - b. La seduta inizia con l'esposizione delle comunicazioni che il Direttore ritenga opportuno portare a conoscenza a cui segue, di norma, l'approvazione del verbale della seduta precedente.
 - c. In sede di comunicazione i componenti del Consiglio possono rivolgere al Direttore richieste di chiarimenti e delucidazioni, cui sarà data, ove possibile, risposta immediata; in caso contrario entro la seduta successiva.



- d. L'esame degli argomenti da trattare segue, di norma, l'ordine del giorno trasmesso nell'avviso di convocazione, salvo diverso ordine proposto dal Direttore. Il Consiglio può approvare, a maggioranza assoluta dei presenti, l'anticipazione o la posticipazione di un punto oggetto di discussione, proposto da uno o più componenti.
 - e. L'inserimento di un ulteriore argomento da trattare è proposto al Direttore da singoli componenti ed è approvato con voto unanime dei presenti, in sede di apertura della seduta. I membri prendono la parola secondo l'ordine di prenotazione, salvo diritto di replica per fatto personale. Il Direttore ha la facoltà di non accogliere richieste ripetute di intervento, sullo stesso argomento, da parte dei medesimi componenti, ai fini dell'ordinato svolgimento dei lavori.
 - f. Il Consiglio adotta le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa previsione di legge o di Statuto. In caso di parità prevale il voto del Direttore. In caso di più proposte alternative il Consiglio di Dipartimento può deliberare di optare per la votazione in contrapposizione, nel qual caso la deliberazione viene presa a maggioranza relativa. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Direttore.
 - g. Un componente che intenda allontanarsi definitivamente dal luogo della riunione, deve segnalarlo al segretario verbalizzante.
 - h. È fatto divieto ai componenti degli organi collegiali del Dipartimento e ai relatori esterni eventualmente intervenuti, di effettuare qualsiasi tipo di registrazione della seduta, sia audio che video, con qualsiasi mezzo, ivi compreso l'utilizzo di servizi o agenti di Intelligenza Artificiale.
11. Al termine della discussione di ogni argomento posto all'ordine del giorno, il Direttore, constatato che su di esso si sia formato unanime consenso, lo dichiara approvato. Il Direttore e ciascun componente può richiedere la votazione espressa.
12. Le votazioni si svolgono, di norma, in forma palese per alzata di mano. In caso di parità prevale il voto del Direttore. È ammessa la votazione, a scrutinio segreto, per deliberazioni riguardanti persone, su richiesta del Direttore o di un componente; in quest'ultimo caso la proposta dovrà essere approvata dalla maggioranza assoluta dei presenti.
13. Le delibere relative all'approvazione e alle modifiche del Regolamento di Dipartimento; a richieste di afferenza da parte di docenti di altri Dipartimenti; all'istituzione, attivazione e soppressione di Corsi di Studio e dei relativi Consigli di Corso; all'attivazione, modifiche e soppressioni delle Sezioni; alla eventuale ripartizione delle risorse materiali e finanziarie tra le Sezioni; alla destinazione ai settori scientifico-disciplinari e modalità di copertura dei posti di ruolo; alla chiamata di docenti e ricercatori, vengono prese a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
14. Della adunanza del Consiglio viene redatto verbale, firmato dal Direttore e dal Segretario e approvato dal Consiglio, di norma nella seduta successiva. I verbali sono consultabili da parte di tutti i componenti del Dipartimento nella pagina e-learning del Dipartimento.

Art. 9 - Consiglio di Dipartimento – attribuzioni

1. Il Consiglio di Dipartimento svolge le funzioni ad esso attribuite dall'art. 40 dello Statuto e interviene nelle funzioni non specificamente demandate ad altro organo dipartimentale. In particolare, nella sua composizione plenaria, delibera:
 - a. l'approvazione del proprio Regolamento di funzionamento e le eventuali proposte di modifica;
 - b. la proposta al Senato Accademico di modifiche al decreto istitutivo o la disattivazione del Dipartimento (a maggioranza assoluta dei componenti);
 - c. i criteri generali, sull'uso delle risorse disponibili, ai fini della ricerca, della didattica e del reclutamento del personale (definendo l'utilizzo coordinato delle risorse umane e materiali, inclusi gli



- spazi a disposizione assegnati dall'Ateneo, anche in relazione alle attività didattiche) con cadenza annuale;
- d. le richieste al Consiglio di Amministrazione in ordine alle esigenze di personale, di spazi e di risorse finanziarie, sulla base dell'attività didattica e di ricerca programmata e svolta dal Dipartimento;
 - e. l'attivazione e la soppressione dei Corsi di Studio;
 - f. l'istituzione e la soppressione dei Consigli di Corso: in mancanza di questi ultimi, la designazione dei Responsabili o del Comitato di Responsabili;
 - g. l'assegnazione delle competenze per i Corsi di Studio di nuova istituzione ad un Consiglio di Corso già costituito oppure ad un apposito Comitato Ordinatore. In quest'ultimo caso, il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, provvede a nominare il Comitato Ordinatore ed il relativo Presidente, che svolgono tutte le funzioni del Consiglio di Corso. Con l'avvio dell'ultimo anno di Corso, il Direttore provvede ad indire le elezioni del Presidente del Consiglio di Corso;
 - h. la programmazione e l'organizzazione didattica degli insegnamenti da attivare nei Corsi di Studio (offerta formativa, ordinamenti didattici, piani didattici, regolamenti didattici dei corsi di studio, manifesti degli studi) con cadenza annuale, nonché, in collaborazione con i Consigli di Corso di Studio, la Scheda Unica Annuale in attuazione delle norme relative all'Accreditamento dei Corsi di Studio;
 - i. il coordinamento dei piani di studio, delle attività didattiche e delle attività di orientamento nonché, in generale, degli adempimenti relativi agli studenti;
 - j. la programmazione degli impegni didattici e organizzativi dei propri docenti e ricercatori, con cadenza annuale;
 - k. gli affidamenti, le supplenze e i contratti di insegnamento, con cadenza annuale;
 - l. la formulazione di proposte di nomina dei componenti delle commissioni per le procedure di attribuzione di borse e assegni di ricerca;
 - m. l'istituzione e la soppressione dei Centri di Ricerca, di cui cura altresì la gestione;
 - n. l'approvazione di contratti e convenzioni con Enti esterni, nei limiti di sua competenza;
2. Il Consiglio di Dipartimento assume le deliberazioni nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori, nei seguenti casi:
- a. assegnazione annuale di impegni didattici e organizzativi ai propri docenti e ricercatori;
 - b. formulazione di richieste motivate al Consiglio di Amministrazione di posti di professore di prima e seconda fascia e loro destinazione;
 - c. richiesta di trasferimento da altra sede di ricercatore di ruolo;
 - d. rilascio di parere sulle richieste avanzate dai docenti quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo): passaggio ad altro settore concorsuale / settore disciplinare; nulla osta per attività didattica fuori sede; congedo; aspettativa;
 - e. formulazione di proposte di nomina dei componenti delle commissioni per le procedure di reclutamento di ricercatori a tempo determinato;
 - f. rilascio di parere in merito alle richieste di afferenza dei docenti al Dipartimento; nel caso di parere negativo ne illustra le motivazioni;
 - g. nei casi in cui debbano essere deliberate questioni riguardanti le persone di professori o ricercatori.
3. Nella composizione limitata ai professori di prima fascia e seconda fascia, nei seguenti casi:



- a. formulazione di proposte al Consiglio di Amministrazione di indizione della procedura di reclutamento di ricercatori a tempo determinato, a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia componenti il Consiglio;
 - b. formulazione delle proposte al Consiglio di Amministrazione di chiamata per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato, a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia componenti il Consiglio;
 - c. formulazione di proposte al Consiglio di Amministrazione di indizione della procedura di chiamata di professori di seconda fascia, a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia e seconda fascia componenti il Consiglio;
 - d. formulazione di proposte di nomina dei componenti delle commissioni per le procedure di reclutamento di professori di seconda fascia.
4. Nella composizione limitata ai professori di prima fascia, nei seguenti casi:
- a. formulazione di proposte al Consiglio di Amministrazione di indizione della procedura di chiamata di professori di prima fascia, a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia componenti il Consiglio;
 - b. formulazione di proposte di nomina dei componenti delle commissioni per le procedure di reclutamento di professori di prima fascia;
 - c. nei casi in cui debbano essere deliberate questioni riguardanti le persone di professori di prima fascia.
5. Il Consiglio di Dipartimento inoltre:
- a. può proporre opportune variazioni di organico tecnico-amministrativo (in relazione alle mutate esigenze) e promuovere la copertura dei posti vacanti in conformità alle disposizioni vigenti;
 - b. propone, anche in concorso con altri Dipartimenti e strutture interne o esterne all'Ateneo, l'istituzione dei corsi di Dottorato di Ricerca;
 - c. definisce le specifiche funzioni da delegarsi alla Giunta ed alle Sezioni, qualora costituite;
 - d. adempie a tutte le altre attribuzioni previste dallo Statuto di Ateneo.
6. Il Consiglio di Dipartimento può avvalersi di commissioni di lavoro, con funzioni propositive e consultive, nominate al suo interno.
- a. Le commissioni incaricate di elaborare proposte di ripartizione o assegnazione di risorse dovranno uniformarsi a criteri precedentemente stabiliti dal Consiglio di Dipartimento. In assenza di questi o se non ritenuti adeguati, la Commissione provvederà a sottoporre per approvazione al Consiglio di Dipartimento, al posto della proposta di ripartizione, i criteri che riterrebbe utile fossero applicati.
 - b. Al termine dei lavori la commissione invierà una relazione al Direttore e a tutti i membri del Dipartimento, almeno una settimana prima della relativa discussione in Consiglio.
7. Il Consiglio di Dipartimento delibera la costituzione di nuove Sezioni e, considerati i criteri che promuovono la formazione delle stesse, verifica che essi vengano rispettati in caso di variazione della loro composizione.
- a. Il Consiglio di Dipartimento può deliberare la temporanea assegnazione di spazi e attrezzature alle Sezioni.
 - b. Le destinazioni e le assegnazioni di cui alla precedente lettera a. verranno sottoposte a verifica almeno ogni tre anni, o ogni volta che un Coordinatore di Sezione ne faccia richiesta o a seguito di cambiamenti di afferenza.

Art. 10 - Commissione paritetica docenti – studenti



1. La Commissione paritetica docenti–studenti del Dipartimento, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto, è composta da studenti e docenti (professori e ricercatori, anche a tempo determinato), in pari numero:
 - a. i docenti, in un numero massimo di cinque sono nominati dal Direttore su proposta del Consiglio di Dipartimento e, ove possibile, appartengono alle diverse aree disciplinari presenti nei Corsi di studio attivati;
 - b. gli studenti, in un numero massimo di cinque, sono designati dai loro rappresentanti nei Consigli di Corso di studio ovvero, in mancanza, in Consiglio di Dipartimento.
2. Le funzioni di Presidente e di Vice-presidente sono svolte rispettivamente da un docente e da uno studente.
3. Le sedute della Commissione sono valide se sono presenti almeno due rappresentanti per ogni componente.
4. La Commissione svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; formula pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio; redige la relazione annuale, ai sensi dell'art. 13 del D. legislativo 19/2012.

Art. 11 - Sezioni

1. Il Dipartimento può organizzarsi in Sezioni che rappresentano articolazioni organizzative e funzionali del Dipartimento per lo svolgimento di attività istruttorie e per ottimizzare l'utilizzo di risorse.
2. La costituzione di nuove Sezioni o la modifica dell'assetto di quelle previste dal presente Regolamento, vengono deliberate dal Consiglio di Dipartimento.
3. Le Sezioni sono responsabili di identificare e coordinare i rispettivi programmi di ricerca. Le Sezioni agiscono in accordo con le strategie e le linee di sviluppo individuate dal Consiglio di Dipartimento e dalla *governance* di Ateneo.
4. Organi della Sezione sono il Coordinatore di Sezione e il Consiglio di Sezione. Il Coordinatore viene eletto dal Consiglio di Sezione tra i docenti di ruolo, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Qualora non si raggiungesse tale maggioranza per tre votazioni, la sezione non verrà attivata.
5. Fanno parte del Consiglio di Sezione i professori e i ricercatori afferenti alla Sezione e il personale tecnico che opera nell'area della Sezione.
6. Il Coordinatore dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta, potendo ricoprire la carica fino a un massimo di due mandati.
7. L'attività di ricerca dei professori e dei ricercatori si svolge, di norma, nell'ambito delle diverse Sezioni avendo cura di favorire le collaborazioni e sinergie interdisciplinari all'interno dell'intero Dipartimento e con realtà culturali esterne interdipartimentali e interuniversitarie, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore.
8. Il Dipartimento, all'atto dell'approvazione del presente Regolamento, è articolato nelle seguenti sezioni:
 - a. Ambiente;
 - b. Mediazione linguistica;
 - c. Informatica;
 - d. Umanistica.
9. Ogni Sezione ha autonomia organizzativa per le attività e le iniziative scientifiche che saranno delegate dal Consiglio di Dipartimento con specifica deliberazione. Al Coordinatore di sezione potranno essere delegate l'autorizzazione alle missioni per finalità scientifiche e l'autorizzazione alle spese fino ai limiti indicati con apposita delibera del Consiglio di Dipartimento, senza oneri per il Bilancio d'Ateneo.



10. Le Sezioni si costituiscono su proposta di membri di diritto del Consiglio di Dipartimento, dopo l'approvazione da parte del Consiglio stesso ed hanno la finalità di riunire persone che intendano coordinare le loro attività di ricerca, l'organizzazione del loro lavoro e la gestione di risorse contribuendo in modo organico alla gestione e programmazione delle attività del Dipartimento.
11. Le sezioni sono costituite da almeno 10 docenti di ruolo afferenti al Dipartimento. Non è consentita l'afferenza a più di una sezione.
12. L'afferenza e l'uscita di componenti da una sezione devono essere comunicate al Consiglio di Dipartimento. Qualora tali variazioni di composizione siano in conflitto con i requisiti numerici o le motivazioni che hanno determinato la costituzione di una Sezione, le variazioni dovranno essere approvate dal Consiglio di Dipartimento.
13. Le sezioni nell'ambito della programmazione del loro funzionamento e sviluppo formulano proposte in merito alla gestione e all'acquisizione di risorse umane, finanziarie o di spazi e beni strumentali. La Giunta di Dipartimento dovrà tener conto delle proposte provenienti dalle Sezioni nella stesura dei programmi di gestione e sviluppo del Dipartimento.
14. Le Sezioni possono dotarsi di uno specifico Regolamento interno, coerente con il Regolamento del Dipartimento, con i Regolamenti d'Ateneo e con lo Statuto dell'Università.
15. Il Consiglio di Dipartimento può deliberare lo scioglimento delle Sezioni.

Art. 12 - Giunta

1. La Giunta di Dipartimento è presieduta dal Direttore ed è composta da:
 - a. il Direttore Vicario, ove nominato
 - b. i Coordinatori di Sezione
 - c. i Presidenti dei Consigli di Corso di cui il Dipartimento è referente principale (un rappresentante del Consiglio di Corso, afferente al Dipartimento, nel caso che il Presidente del Consiglio di Corso afferisca ad altro Dipartimento)
 - d. due rappresentanti eletti fra il personale tecnico-amministrativo – di cui almeno uno di profilo tecnico-scientifico.
2. Poiché devono far parte della Giunta almeno due professori di prima fascia, due professori di seconda fascia e due ricercatori, ove necessario essi verranno appositamente eletti nell'ambito delle rispettive fasce. Della Giunta fanno parte il Responsabile Amministrativo di Dipartimento (con funzioni di segretario verbalizzante) e il Responsabile dell'Ufficio Segreteria Didattica, entrambi con funzioni consultive.
3. I componenti eletti della Giunta durano in carica tre anni e non possono svolgere più di due mandati consecutivi.
4. La Giunta viene convocata dal Direttore, di norma, almeno 5 giorni prima di ogni Consiglio di Dipartimento. Le convocazioni della Giunta avvengono con le stesse modalità previste per la convocazione del Consiglio.

Art. 13 - Funzioni della Giunta

1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita le funzioni previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento
2. La Giunta ha compiti istruttori e formula proposte da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.
3. La Giunta, in collaborazione con il Direttore, raccoglie, coordina e concilia le proposte, le richieste e i piani predisposti dal Consiglio di Corso e dalle Sezioni al fine di sottoporre al Consiglio di



Dipartimento proposte organiche in merito:

- a. al piano triennale di sviluppo, valutando l'andamento dell'acquisizione di nuove risorse;
 - b. alle richieste di finanziamenti e di assegnazione di personale tecnico-amministrativo, nonché di strutture adeguate per la realizzazione di un programma di sviluppo e di potenziamento della didattica;
 - c. alla promozione di attività culturali e formative, anche in collaborazione con altre Università o Enti pubblici o privati;
 - d. alla distribuzione delle risorse per lo svolgimento della didattica fra i diversi Corsi di Studio e per il funzionamento delle Sezioni;
 - e. alla ripartizione, secondo le indicazioni dei Consigli di Corso e delle Sezioni, di nuovi posti di ruolo fra le diverse fasce e nei diversi raggruppamenti concorsuali.
4. La Giunta esprime pareri obbligatori su:
- a. Bilancio preventivo.
 - b. Conto consuntivo.
 - c. Proposte per l'utilizzo degli spazi, del personale tecnico-amministrativo e delle altre risorse.
 - d. Piani di sviluppo

Art. 14 - Consiglio di Corso

1. Il Consiglio di Corso, ai sensi delle norme Statutarie di Ateneo, è composto:
 - a. da tutti i professori e i ricercatori dell'Ateneo che svolgono un insegnamento o un modulo nell'ambito di almeno uno dei Corsi di Studio di competenza del Consiglio di Corso.
 - b. da una rappresentanza degli Studenti in numero pari al 15% dei componenti alla lettera (a), e comunque non inferiore a due.
2. Il presidente può invitare a partecipare al Consiglio altri soggetti, senza diritto di voto.

Art. 15 - Presidente di Consiglio di Corso

1. Il Presidente del Consiglio di Corso è eletto in conformità alle norme dello Statuto di Ateneo, che definisce inoltre le sue attribuzioni e le modalità con cui il Presidente può nominare un Presidente vicario.
2. Il Presidente sovrintende e coordina le attività dei corsi che fanno capo al Consiglio di Corso, in particolare:
 - a. convoca e presiede il Consiglio di Corso
 - b. cura l'esecuzione delle delibere
 - c. coadiuva il Direttore nella vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e sull'adempimento degli obblighi dei docenti e degli studenti
 - d. nomina su delega del Direttore la composizione delle commissioni degli esami di profitto e propone la composizione degli esami di Laurea
 - e. prima dell'inizio dell'anno accademico verifica la lista degli afferenti al Consiglio di Corso sulla base degli incarichi didattici assegnati.
 - f. può designare un Presidente vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. In mancanza di designazione del Presidente vicario o in caso di suo impedimento i compiti relativi sono svolti dal professore di prima fascia più anziano nel ruolo
 - g. designa il Segretario verbalizzatore tra i docenti di Dipartimento componenti il Consiglio. In assenza di designazione il compito è assolto dal professore di ruolo con la minore anzianità in ruolo presente alla seduta.



Art. 16 - Consiglio di Corso. Funzioni

1. Il Consiglio di Corso assicura il coordinamento didattico ed organizzativo delle attività del Corso o dei Corsi di Studio che ad esso fanno capo, nel rispetto delle competenze e delle indicazioni del Consiglio di Dipartimento e dei Regolamenti.
2. Per il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi dei Corsi di Studio, il Consiglio competente provvede alla programmazione e al coordinamento dell'attività formativa e alla verifica dei risultati ottenuti, nel rispetto della libertà di insegnamento, di quanto stabilito nello Statuto e nel presente Regolamento e secondo le indicazioni generali del Consiglio di Dipartimento.
3. In particolare, a tal fine, ogni Consiglio di Corso:
 - a. coordina i programmi delle attività didattiche formative;
 - b. approva un documento di autovalutazione sull'attività didattica;
 - c. formula proposte e/o pareri al Consiglio di Dipartimento in merito:
 - agli ordinamenti e ai regolamenti didattici dei Corsi di Studio di pertinenza e ad eventuali loro modifiche;
 - alla compilazione della Scheda Unica Annuale di ogni Corso di Studio ad esso afferente;
 - alla programmazione del piano triennale di sviluppo;
 - alla richiesta e alla destinazione di nuovi posti di ruolo;
 - all'attivazione o disattivazione delle attività formative di pertinenza ed alla loro organizzazione;
 - all'organizzazione e regolamentazione delle attività didattiche.
4. Inoltre, ogni Consiglio di Corso:
 - a. formula proposte in ordine all'attribuzione degli incarichi didattici al personale docente e all'affidamento delle attività didattiche formative di competenza;
 - b. esamina e approva i piani di studio individuali presentati dagli studenti;
 - c. delibera sul riconoscimento dei crediti formativi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Dipartimento;
 - d. esprime proposte e pareri al Consiglio di Dipartimento in merito alla formulazione e alle modifiche del Regolamento di Dipartimento.
5. Nell'ambito di ogni Consiglio di Corso vengono nominate le seguenti Commissioni (o responsabili): Orientamento (per proporre al Consiglio di Corso e attuare i servizi di orientamento per gli studenti e verificarne il funzionamento); Stage (per la valutazione e il coordinamento delle proposte di stage e tesi); Carriere (per la valutazione delle carriere per l'ammissione di studenti provenienti da altri Corsi di Studi.); Piani di Studio (per la valutazione dei piani di studio degli studenti e la attribuzione di crediti formativi universitari per corsi ed attività esterne al Dipartimento); Laboratori Didattici (ove necessario, per l'organizzazione degli stessi); Erasmus e Mobilità Internazionale (assistenza agli studenti durante il periodo di studi all'estero e gestione delle pratiche inerenti il riconoscimento delle attività formative maturate).
6. Nell'ambito di ogni Consiglio di Corso viene nominata una Commissione per l'Assicurazione Interna della Qualità (AiQUA) con composizione e funzioni indicate dal Presidio di Qualità di Ateneo.
7. Ogni Consiglio di Corso può inoltre nominare commissioni temporanee ritenute utili al proprio funzionamento.

Art. 17 - Consiglio di Corso - funzionamento

1. Il Consiglio di Corso è convocato, nella composizione plenaria, almeno quattro volte per ogni anno



accademico; la convocazione è inviata per via elettronica con almeno sette giorni di anticipo, salvo casi di motivata urgenza.

2. Le sedute del Consiglio di Corso sono convocate entro il termine di sette giorni dietro motivata richiesta di almeno un quinto dei membri.
3. Il Consiglio di Corso si riunisce di norma in seduta plenaria alla quale sono convocati tutti i componenti.
4. Le riunioni del Consiglio di Corso sono da considerarsi valide quando risultano presenti almeno un terzo dei componenti.
5. Le riunioni del Consiglio di Corso possono essere svolte anche telematicamente o in modalità mista.
6. Per quanto non diversamente specificato, le norme di funzionamento dei Consigli di Corso sono analoghe a quelle utilizzate per il funzionamento del Consiglio di Dipartimento.

Art. 18 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti, o comunque acquisiti, sono trattati ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679).
2. L'Amministrazione si impegna a fornire al richiedente l'Informativa sul trattamento dati personali relativa alle attività previste dal presente Regolamento.

Art. 19 - Norme finali e transitorie

1. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Regolamento si rinvia allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneo, nonché alla vigente normativa in materia.